



SERVIZIO DI PULIZIA DELLE AREE VERDI COMUNALI E SERVIZI VARI

- CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO -

Indice

CAPO I – NATURA ED OGGETTO DEL SERVIZIO

- Art. 1 – Oggetto del servizio
- Art. 2 – Durata del servizio
- Art. 3 – Importo del servizio e quinto d'obbligo
- Art. 4 – Limiti particolari dell'appalto

CAPO II – DISCIPLINA ECONOMICA

- Art. 5 – Pagamenti, revisione prezzi

CAPO III – DISCIPLINA CONTRATTUALE

- Art. 6 – FVOE e stipula del contratto
- Art. 7 – Subappalto
- Art. 8 – Garanzia provvisoria
- Art. 9 – Garanzia definitiva
- Art. 10 – Riduzione delle garanzie
- Art. 11 – Polizza assicurativa
- Art. 12 – Variazione del servizio
- Art. 13 – Risoluzione del contratto
- Art. 14 – Disdetta e dichiarazione di decadenza del contratto
- Art. 15 – Vicende soggettive dell'esecutore del contratto e cessione del contratto
- Art. 16 – Definizione delle controversie
- Art. 17 – Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 18 – Rappresentante dell'appaltatore e domicilio
- Art. 19 – Modifiche della ragione sociale
- Art. 20 – Fallimento dell'appaltatore o morte del titolare
- Art. 21 – Accettazione del capitolato speciale d'appalto

CAPO IV – TERMINI PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

- Art. 22 – Personale in servizio
- Art. 23 – Organizzazione del servizio
- Art. 24 – Controllo delle prestazioni effettuate
- Art. 25 – Penali per inadempimento contrattuale
- Art. 26 – Attività connesse ad ogni tipologia di intervento
- Art. 27 – Modalità di esecuzione prestazioni, mezzi utilizzati
- Art. 28 – Smaltimento dei rifiuti e frazione verde

CAPO V – OBBLIGHI E DISPOSIZIONI

- Art. 29 – Osservanza di norme e regolamenti
- Art. 30 – Obblighi a carico dell'affidatario del servizio
- Art. 31 – Oneri a carico dell'affidatario del servizio

CAPO VI – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

- Art. 32 – Sicurezza e tutela dei lavoratori
- Art. 33 – Norme di sicurezza generali
- Art. 34 – Piani per la sicurezza
- Art. 35 – Assolvimento compiti relativi alla sicurezza



CAPO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36 – Codice di comportamento

Art. 37 – Clausola finale

– CAPO I –
NATURA ED OGGETTO DEL SERVIZIO

ART. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO

Il presente appalto ha per oggetto la pulizia di diverse aree verdi di proprietà comunali ubicate sul territorio, attraverso le operazioni di seguito elencate:

1. rimozione di tutti i rifiuti giacenti sui viali, vialetti e tappeti erbosi, comprese le pavimentazioni non pulibili con spazzamento meccanizzato (pavimentazioni in autobloccanti pieni o drenanti) delle aree pubbliche di seguito elencate, così come lungo le siepi e sotto le medesime;
2. pulizia e rimozione di tutti i rifiuti del sottopasso ferroviario di collegamento tra la piazza della stazione FS e la via Piave, pulizia parcheggio sotterraneo Stazione;
3. pulizia del parcheggio sotterraneo di via Caneto e rimozione di tutti i rifiuti;
4. pulizia della piazza don Ravelli (parcheggio) adiacente il centro sociale di Santa Cristina, compreso il portico/atricio sottostante l'edificio, e rimozione di tutti i rifiuti;
5. pulizia dell'area verde del parco gatti comunale di Via Resega;
6. svuotamento contenitore e ricarica dispenser per la raccolta delle deiezioni canine.
7. annaffiatura dei fiori posizionati sulla ringhiera del Ponte sull'Agogna;
8. apertura e chiusura dei parchi cittadini di villa Marazza e della Resistenza, parco giochi e area cani di via XXIV Maggio angolo via P. Fornari;
9. pulizia dei filtri della fontana a pavimento di piazza XX settembre (san Gottardo);
10. pulizia passaggio pedonale presso nuovo sottopasso tra la via Arona e la via f.lli Maioni.

Nello specifico:

1. AREE VERDI PUBBLICHE

Le aree verdi pubbliche oggetto della pulizia sono le seguenti:

- a. parco di Villa Marazza (inclusi i cortili interni alla Villa e la zona adiacente ai bagni pubblici con ingresso da viale don Minzoni);
- b. parco della Resistenza;
- c. giardini della stazione ferroviaria;
- d. giardini di piazza Salvo D'acquisto;
- e. aree verdi e fiorite di piazza XXV Aprile;
- f. aree verdi di Largo Alpini d'Italia;
- g. passeggiata di via Colleoni;
- h. allea lungo viale Marconi (davanti al supermercato LIDL), compreso il tratto spondale dell'Agogna ove accessibile;
- i. area verde pertinenziale della chiesa di San Leonardo;
- j. area ex metano (zona di sgambamento dei cani e zona parco giochi);

- k. aree verdi nel parcheggio della piscina comunale in via Aldo Moro;
- l. aree verdi nel parcheggio di via monsignor Caviglioli (area ex Tarditi davanti al nuovo ingresso del Presidio Ospedaliero di Borgomanero);
- m. area verde e zona panchine nel tratto di collegamento tra corso Sempione e viale Zoppis sul lungo Agogna;
- n. aree verdi nel parcheggio San Sebastiano (nuovo comando della Polizia Locale);
- o. rotatorie e spartitraffico di via Marconi e viale Vittorio Veneto;
- p. aree verdi nel parcheggio di Viale Dante (largo Melvin Jones);
- q. passaggio pedonale di collegamento tra la Via Colombaro e la piazza Matteotti (passaggio che costeggia il cortile della nuova scuola elementare nel lato di fianco al nuovo comando della Polizia Locale);
- r. intercapedine esterna alla scuola secondaria di primo grado “P. Gobetti”, posta tra le mura della scuola e la scala di accesso in sasso;
- s. aree verdi nel parcheggio in via don Godio, frazione Santo Stefano;
- t. area verde lungo la strada pedonale di collegamento tra Via Caduti nei Lager Nazisti ed il parcheggio dello stadio nuovo;
- u. area verde adiacente il parcheggio di via delle Rosette;
- v. area verde in via Novara adiacente il parcheggio di fronte al civico 184 (zona commerciale);
- w. area a parco giochi di via IV Novembre;
- x. nuova area ludico/sportiva in frazione Santo Stefano;
- y. nuovo parco di fronte alla RSA di via Cureggio;
- z. area verde via Ceredo nei pressi civico 4;
- aa. nuova area cani in via A. Moro (a far data dall’apertura che sarà successivamente comunicata, prevista per la prossima estate);
- bb. aree verdi alle frazioni, quali:
 - area verde adiacente l’area attrezzata in frazione Santa Cristina (area adibita a parco giochi);
 - area verde adiacente le scuole dell’infanzia e primaria in frazione San Marco, compresa la pavimentazione in autobloccanti;
 - area verde nel parcheggio di Via Verdi in frazione San Marco (lungo il torrente Agogna), compresa la pavimentazione in autobloccanti drenanti;
 - area polivalente di via Franzi in frazione Santo Stefano.

Le aree pubbliche verdi – distinte dalla lettera a. alla lettera o. nonché le aree frazionali di cui alla lettera bb. – dovranno essere oggetto di pulizia con la seguente cadenza periodica:

Periodo invernale (dal 1° novembre al 31 marzo):

3 volte alla settimana (lunedì – mercoledì – venerdì)

Periodo estivo (dal 1° aprile al 31 ottobre):

tutti i giorni (da lunedì a sabato)

Le aree pubbliche verdi – distinte dalla lettera p. alla lettera aa. – dovranno essere oggetto di

pulizia con la seguente cadenza periodica:

Periodo invernale (dal 1° novembre al 31 marzo):

3 volte alla settimana (lunedì – mercoledì – venerdì)

Periodo estivo (dal 1° aprile al 31 ottobre):

3 volte alla settimana (lunedì – mercoledì – venerdì)

2. PULIZIA PARCHEGGIO INTERRATO DELLA STAZIONE E SOTTOPASSO ES

Trattasi della pulizia dei seguenti luoghi:

- scala di accesso al parcheggio interrato adiacente il locale “gestione” e relativo sottoscala;
- ascensore e atrio di fronte allo stesso;
- scala di accesso al parcheggio interrato verso la pensilina delle biciclette e relativo sottoscala;
- locale interrato a destinazione “luogo sicuro”;
- porzione laterale del sottopassaggio pedonale dal 5° binario a via Piave, compresa la scala e la rampa per i disabili;
- porzione laterale del sottopassaggio pedonale dal 1° binario a piazza della stazione, esclusa la scala di accesso alla ferrovia;
- area di parcheggio interrato delle autovetture;
- rampa di uscita dal sottopasso al parcheggio verso via Piave e area limitrofa.

I suddetti luoghi dovranno essere mantenuti liberi da ogni genere di rifiuto mediante la rimozione degli stessi giacenti a terra; inoltre le scale di accesso al parcheggio nonché il locale interrato ed i sottoscala dovranno essere puliti mediante la scopatura a secco e lavaggio ad umido con prodotti disinfettanti.

Tutti i luoghi dovranno essere oggetto di pulizia con la seguente cadenza periodica:

Periodo invernale (dal 1° novembre al 31 marzo):

3 volte alla settimana (lunedì – mercoledì – venerdì)

Periodo estivo (dal 1° aprile al 31 ottobre):

3 volte alla settimana (lunedì – mercoledì – venerdì)

3. PULIZIA PARCHEGGIO VIA CANETO

Trattasi della pulizia dei seguenti luoghi:

- parcheggio interrato, scala di accesso e relativo sottoscala;

I suddetti luoghi dovranno essere mantenuti liberi da ogni genere di rifiuto mediante la rimozione degli stessi giacenti a terra; inoltre la scala ed il relativo sottoscala dovranno essere puliti mediante la scopatura a secco e lavaggio ad umido con prodotti disinfettanti.

Tutti i luoghi dovranno essere oggetto di pulizia con la seguente cadenza periodica:

Periodo invernale (dal 1° novembre al 31 marzo):

3 volte alla settimana (lunedì – mercoledì – venerdì)

Periodo estivo (dal 1° aprile al 31 ottobre):

3 volte alla settimana (lunedì – mercoledì – venerdì)

4. PULIZIA PARCHEGGIO PIAZZA DON RAVELLI – CENTRO SOCIALE DI SANTA CRISTINA

Trattasi della pulizia dei seguenti luoghi:

- parcheggio asfaltato e relative aree verdi, compreso il portico/atricio sottostante l'edificio.

I suddetti luoghi dovranno essere mantenuti liberi da ogni genere di rifiuto mediante lo spazzamento manuale e la rimozione degli stessi giacenti a terra.

Tutti i luoghi dovranno essere oggetto di pulizia con la seguente cadenza periodica:

Periodo invernale (dal 1° novembre al 31 marzo):

3 volte alla settimana (lunedì – mercoledì – venerdì)

Periodo estivo (dal 1° aprile al 31 ottobre):

3 volte alla settimana (lunedì – mercoledì – venerdì)

5. PARCO GATTI

La pulizia del parco gatti comunale di Via Resega deve essere eseguita mediante la rimozione delle foglie presenti sul piano di campagna, da effettuarsi almeno 5 (cinque) volte all'anno, soprattutto nel periodo autunnale e su indicazione della Stazione Appaltante.

6. CONTENITORI DEIEZIONI ANIMALI

Svuotamento del cestino raccoglitore e la ricarica, attraverso verifica periodica, con appositi sacchetti forniti dall'Amministrazione Comunale, dei dispenser per la raccolta delle deiezioni canine, che sono stati e che saranno collocati sul territorio comunale come da planimetria fornita dalla Stazione Appaltante.

7. ANNAFFIATURA DEI FIORI POSIZIONATI SULLE RINGHIERE DEI PONTI

Annaffiatura dei fiori ed essenze arboree verdi contenuti nei vasi posizionati sulle ringhiere dei ponti comunali presenti lungo il Torrente Agogna, che sono stati e che saranno collocati, come da indicazioni fornite dalla divisione edilizia scolastica sportiva servizi alla persona tutela ambientale.

Tutti i vasi dovranno essere annaffiati, indicativamente, con la seguente cadenza periodica, fatte salve le condizioni meteorologiche della stagione in corso e la necessità di acqua rapportata alle essenze piantate:

Periodo invernale (dal 1° novembre al 31 marzo):

2 volte alla settimana (lunedì – giovedì)

Periodo estivo (dal 1° aprile al 31 ottobre):

3 volte alla settimana (lunedì – mercoledì – venerdì)

8. CHIUSURA ED APERTURA PARCHI COMUNALI

Apertura e chiusura giornaliera dei parchi comunali di Villa Marazza e della Resistenza, del parco giochi e area sgambamento cani all'angolo tra la via Fornari e la via XXIV Maggio, secondo le seguenti indicazioni (salvo modifiche imposte dall'Amministrazione):

orario invernale: dalle ore 07,30 alle ore 20,00

orario estivo: dalle ore 06,00 alle ore 22,00



1. Parco di Villa Marazza: n. 3 cancelli parco (viale Marazza, viale don Minzoni lato ex Tribunale e viale Libertà all'incrocio con via Loreto) + n. 1 cancello servizi igienici (su viale don Minzoni lato chiesa San Leonardo) + ingresso servizi igienici (ad oggi da aprire solo il venerdì per il mercato settimanale e per manifestazioni su indicazione della Stazione Appaltante);
2. Parco della Resistenza: n. 2 cancelli (viale Dante n. 1 cancello fronte oratorio e n. 1 cancello su corso Sempione);
3. parco giochi e area sgambamento cani all'angolo tra la via P. Fornari e la via XXIV Maggio: n. 1 cancellino sulla via XXIV Maggio e n. 1 cancellino sulla via P. Fornari.

Il servizio di apertura e chiusura dei parchi della Resistenza e di Villa Marazza potrebbe subire variazioni in caso di utilizzo degli stessi per eventi e/o manifestazioni, previa comunicazione da parte della Stazione Appaltante.

9. PULIZIA FILTRI FONTANA PIAZZA XX SETTEMBRE

L'intervento consiste nel rimuovere il filtro (con operaio comune e non qualificato), pulirlo e riposizionarlo. La cadenza è quindicinale nei mesi di accensione della fonata e bimestrale nei mesi di spegnimento. È compreso nell'appalto l'intervento a chiamata qualora il filtro risultasse sporco in altre occasioni.

10. PULIZIA PASSAGGIO PEDONALE PRESSO NUOVO SOTTOPASSO

Trattasi della pulizia dei seguenti luoghi:

- passaggio pedonale presso il nuovo sottopasso di collegamento tra la via Arona e la via F.lli Maioni alla rotonda con viale Libertà;

I suddetti luoghi dovranno essere mantenuti liberi da ogni genere di rifiuto mediante la rimozione degli stessi giacenti a terra.

Tutti i luoghi dovranno essere oggetto di pulizia con la seguente cadenza periodica:

Periodo invernale (dal 1° novembre al 31 marzo):

3 volte alla settimana (lunedì – mercoledì – venerdì)

Periodo estivo (dal 1° aprile al 31 ottobre):

3 volte alla settimana (lunedì – mercoledì – venerdì)

ART. 2 – DURATA DEL SERVIZIO

Il presente servizio avrà durata di 12 mesi, a decorrere dal 15 marzo 2025 e fino al 15 marzo 2026, eventualmente prorogabile nei termini di legge, nelle more di espletamento di nuova gara per l'affidamento del servizio oggetto del presente capitolato d'appalto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di ordinare l'avvio del servizio nelle more della stipulazione del contratto, ai sensi dell'art. 48 D.lgs. 36/2023.

L'Impresa appaltatrice si obbliga a garantire la continuità ed il regolare svolgimento del servizio anche in caso di ferie, malattie, infortuni ecc.

L'Appaltatore non può per nessuna ragione sospendere o rallentare l'esecuzione dei servizi.

L'avvenuta ultimazione dell'appalto sarà constatata in contraddittorio e sarà formalizzata con apposito certificato di verifica di conformità emesso dal Direttore per l'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 116 del D.lgs. 36/2023.

Qualora all'ordine di avvio del servizio non segua la stipulazione del contratto per fatto dell'Amministrazione Comunale, all'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, fatto salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per le prestazioni espletate su ordine del responsabile dell'esecuzione.

Non si procederà alla redazione del Verbale di avvio di esecuzione del contratto in quanto:

- a. l'Amministrazione non mette a disposizione alcun mezzo o strumento per l'esecuzione dell'attività;
- b. gli ambienti nei quali devono effettuarsi le attività oggetto del contratto sono normalmente aperti al pubblico.

Per tutto quanto non previsto dal presente Capitolato, valgono le norme del D.lgs. 36/2023.

La durata del contratto potrà essere prorogata con proroga tecnica, limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo gestore, agli stessi prezzi, patti e condizioni dell'appalto attualmente in corso ai sensi dell'art. 120, commi 10 e 11, del D.lgs. 36/2023 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 3 – IMPORTO DEL SERVIZIO E QUINTO D'OBBLIGO

L'importo del servizio sarà a corpo, ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 36/2023, calcolato in base alle ore stimate sulle frequenze giornaliere estive ed invernali moltiplicate per il costo del lavoro previsto per le cooperative del settore ed ammonta come segue:

Importo del servizio (soggetti a ribasso)	€ 4.712,71
Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 960,00
Costi per la manodopera (non soggetti a ribasso)	€ 42.415,00
Sommano	€ 48.087,71
IVA 22%	€ 10.579,29
TOTALE	€ 58.667,00

L'importo definitivo contrattuale sarà quello risultante dal verbale di gara che tiene luogo di contratto e sarà il risultato dell'applicazione del ribasso offerto sull'importo a base di gara per il servizio sommato agli eventuali costi per la sicurezza non soggetti a ribasso.

L'importo a base d'appalto, relativo ai servizi a corpo oggetto dell'appalto stesso, è determinato secondo i costi del lavoro espressi nella determina dirigenziale n. 30/2024 emessa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Dipartimento per le Politiche del Lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro – Direzione Generale dei rapporti di Lavoro e delle relazioni Industriali – riferito al costo del lavoro per le cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo ed inserimento lavorativo per il mese di gennaio 2025. Detti prezzi si intendono comprensivi di tutti gli oneri e le spese che derivano all'Appaltatore dall'osservanza di tutte le norme e le prescrizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d'Appalto e comprendono altresì le normali aliquote per spese generali ed utili d'Impresa. Si precisa in merito che il prezzo per i servizi a canone è comprensivo di tutto quanto previsto e descritto per raggiungere lo standard qualitativo atteso e descritto.

L'Appaltatore, con la partecipazione alla gara d'appalto, si impegna a riconoscere di avere preso conoscenza del presente Capitolato Speciale d'appalto, nonché dei luoghi in cui dovranno essere eseguiti i servizi e di avere considerato tutte le condizioni e circostanze generali e particolari che hanno influito nella determinazione dei singoli prezzi unitari, prezzi che l'Appaltatore stesso, effettuati i propri calcoli, riconosce remunerativi, di sua convenienza e tali da consentire l'offerta che propone partecipando alla gara d'appalto.

I servizi oggetto dell'appalto saranno pertanto liquidati esclusivamente in base al costo a



canone, applicando allo stesso il ribasso di gara.

Con tali prezzi, al netto del ribasso di gara, si intendono compensati i servizi ultimati completamente a regola d'arte, compresi tutti gli oneri facenti capo all'Appaltatore, anche se non esplicitamente detti o richiamati nel presente capitolato.

La Ditta appaltatrice è tenuta ad attenersi scrupolosamente, nella conduzione delle prestazioni lavorative, alle indicazioni della Direzione dell'esecuzione.

Nel caso in cui si renda necessario, in corso di esecuzione, un aumento o una diminuzione del servizio, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di appalto alle stesse condizioni del contratto, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.lgs. 36/2023 e s. m. i.

La decisione dell'affidamento dell'estensione o della riduzione del servizio, nei limiti di cui al precedente comma, rimane in ogni caso, una libera ed insindacabile facoltà della Stazione Appaltante, senza diritto di alcuna indennità a favore dell'Impresa.

Oltre tale limite il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori prestazioni richieste alle medesime condizioni contrattuali.

ART. 4 – LIMITI PARTICOLARI DELL'APPALTO

1. La stazione appaltante si riserva, comunque, il diritto insindacabile di affidare ad altro appaltatore il servizio oggetto del presente appalto per gravi inadempienze.
2. Tra le motivazioni, indicative ma non esaustive, poste a causa della scelta di affidare ad altro appaltatore il servizio di cui al presente appalto si elencano:
 - sia in atto una formale contestazione da parte della stazione appaltante nei riguardi del soggetto aggiudicatario per gravi irregolarità o frodi, negligenze come previsto dal presente capitolato d'appalto, anche per colpa di personale per lui operante;
 - il soggetto aggiudicatario abbia dimostrato in occasioni precedenti di non avere sufficiente capacità tecnica, organizzativa o economica e disponibilità di personale e mezzi per eseguire il servizio;
 - il soggetto aggiudicatario non sia in grado di eseguire il servizio nei tempi e modi richiesti;
 - si manifestino altre gravi e motivate situazioni che rendano necessario l'affidamento del servizio ad altro appaltatore, nella tutela della stazione appaltante stessa.

– CAPO II – DISCIPLINA ECONOMICA

ART. 5 – PAGAMENTI, REVISIONE PREZZI

Il corrispettivo dell'appalto deve intendersi a corpo.

I pagamenti saranno effettuati dietro presentazione di fatture commerciali, emesse con cadenza bimestrale posticipata ed avverranno entro il termine massimo di giorni trenta dalla data di presentazione delle stesse, previo controllo della regolarità contributiva (DURC).

Ogni fattura emessa dalla ditta dovrà indicare, a pena di ricusazione, gli estremi della determinazione dirigenziale di impegno di spesa cui l'appalto si riferisce ed il relativo Codice Identificativo di Gara.

Al fine di ottemperare agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di fatturazione



elettronica, la Stazione Appaltante è soggetta alle disposizioni normative previste dal Decreto Ministero Finanze 03 aprile 2013, n. 55 e s. m. ed i. e pertanto, con decorrenza 31 marzo 2015, non potrà più accettare fatture in forma cartacea. Il soggetto aggiudicatario dovrà pertanto essere dotato delle attrezzature informatiche idonee alla gestione dei nuovi adempimenti telematici o, in alternativa, potrà rivolgersi agli intermediari abilitati dando loro specifico mandato.

Si precisa che il mancato adeguamento da parte del soggetto aggiudicatario alla normativa suindicata impedirà al Comune di regolare il dovuto, pertanto non saranno riconosciuti interessi di mora per ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione di fattura elettronica.

Inoltre, il pagamento del corrispettivo di appalto è subordinato all'accertamento e all'attestazione del Responsabile del Servizio competente che le prestazioni sono state svolte con regolarità e perfetta esecuzione.

Il ritardato pagamento per causa dell'appaltatore (ritardata fatturazione o mancata regolarità del DURC) escluderà automaticamente qualunque pretesa di pagamento di interessi da parte del soggetto aggiudicatario.

Le clausole di revisione prezzi non devono apportare modifiche che alterino la natura generale del contratto o dell'accordo quadro; si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 36/2023.

– CAPO III – DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART. 6 – FVOE E STIPULA DEL CONTRATTO

6.1 FVOE – Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico-finanziario avviene attraverso l'utilizzo della Banca Dati ANAC e, nello specifico, mediante il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE), pertanto tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema FVOE.

Per ogni ulteriore informazione: <https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe>

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito FVOE). Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico. L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova dei requisiti di ordine generale e speciale, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima. La Stazione Appaltante richiederà all'operatore economico l'autorizzazione ad accedere al FVOE. L'aggiudicazione della procedura è sottesa all'esito positivo delle verifiche di cui all'art. 94 del Codice.

6.2 Stipula del contratto

Divenuta efficace l'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.lgs. 36/2023, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, il contratto viene stipulato sotto forma di scambio di



lettere commerciali, così come previsto dall'art. 18 del D.lgs. 36/2023

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti di servizi e/o opere.

Ricade esclusivamente sull'Appaltatore l'osservanza scrupolosa di Leggi e Regolamenti emanati, anche successivamente alla stipula del contratto, in materia di sicurezza e igiene del lavoro, previdenza sociale, antimafia, ecc. e comunque aventi rapporto con i servizi oggetto di appalto.

In particolare l'Appaltatore dovrà dichiarare l'avvenuto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dall'applicazione del D.lgs. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro e protezione della salute dei lavoratori.

L'Appaltatore sarà tenuto a rispettare anche ogni provvedimento che dovesse entrare in vigore nel corso del contratto.

Nell'espletamento dei servizi contemplati nel presente appalto, l'Appaltatore è tenuto ad eseguire tutti gli ordini e ad osservare tutte le direttive che venissero emanate dall'ufficio Comunale designato al controllo dei servizi; il Direttore per l'Esecuzione del contratto potrà inoltre ordinare all'Appaltatore la sospensione o posticipazione dei servizi in caso di necessità per alcune aree della città di cui al punto 1 del presente Capitolato.

L'Appaltatore, con la firma del contratto, accetta espressamente tutte le clausole previste nel presente Capitolato.

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Capitolato dovrà essere eseguita tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 c.c.

L'aggiudicazione può essere sempre revocata nel caso di mancata stipula del contratto nel termine fissato per fatto imputabile all'aggiudicatario.

Laddove previsto, il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito negativo della sua approvazione, da effettuarsi entro 30 giorni dalla stipula. Decorso tale termine, il contratto si intende approvato. Al momento della stipula del contratto l'appaltatore è tenuto a versare un'imposta da bollo. Il valore dell'imposta di bollo è determinato dalla tabella A dell'allegato I.4 del codice, di seguito riportata.

Fascia di importo contratto (valori in euro)	Imposta (valori in euro)
< 40.000	esente
≥ 40.000 < 150.000	40
≥ 150.000 < 1.000.000	120
≥ 1.000.000 < 5.000.000	250
≥ 5.000.000 < 25.000.000	500
≥ 25.000.000	1000

ART. 7 – SUBAPPALTO

L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 119 del d.lgs. 36/2023, così come modificato ai sensi dell'art. 41 del D.lgs. 209/2024, e deve essere sempre autorizzato dalla stazione appaltante.

A pena di nullità il contratto non può essere ceduto e non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore.

Costituisce, comunque, subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato dall'appaltatore con terzi avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto e l'oggetto del lavoro affidato. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Sussiste l'obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa se l'oggetto del subappalto subisce variazioni e l'importo dello stesso viene incrementato.

I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante, purché:

- a. il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni e le prestazioni da eseguire;
- b. non sussistano a suo carico cause di esclusione di cui al D.lgs. 36/2023;
- c. all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare.

L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, l'affidatario trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei requisiti di cui al D.lgs. 36/2023.

L'affidatario sostituisce, previa autorizzazione della stazione appaltante, i subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di questi ultimi.

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica, direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto, sia in termini prestazionali che economici.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 276/2003.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, garantisce gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto, riconosce, altresì, ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto, ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza

alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

È altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza.

Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva sarà comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato.

Per i contratti relativi a lavori, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, la stazione appaltante e gli enti concedenti assicurano, in tutti i casi, che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto.

L'affidatario che si avvale del subappalto allega copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del c.c. con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione è effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

Ai sensi degli art. 18, c. 1, lett. u), 20, c. 3 e art. 26, c. 8, del d.lgs. 81/2008, nonché dell'art. 5, c. 1, della L. 136/2010, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato nel servizio un'apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati che deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

La stazione appaltante indica nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto



conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.

I piani di sicurezza di cui al d.lgs. 81/2008 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. Con riferimento ai servizi affidati in subappalto, il direttore dell'esecuzione del servizio svolge le seguenti funzioni:

- a) verifica la presenza delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante;
- b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato.

ART. 8 – GARANZIA PROVVISORIA

1. Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 salvo che, nelle procedure di cui alle lettere c), d) ed e) dello stesso comma 1 dell'articolo 50, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustificano la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente.
2. Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l'uno per cento (1%) dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento.
3. La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione con le modalità di cui all'articolo 106.

ART. 9 – GARANZIA DEFINITIVA

In casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti di cui alla presente Parte oppure per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento (5%) dell'importo contrattuale.

La garanzia definitiva è costituita sotto forma di fideiussione ed è rilasciata da istituto di credito autorizzato, a titolo di pegno a favore di questa stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 35 del Decreto Legislativo 31 dicembre 2024 n. 209 (modifiche all'art. 53 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36) "La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente e verificabile telematicamente presso l'emittente.

La garanzia definitiva resterà depositata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse.

L'Amministrazione ha il diritto di valersi di propria autorità della garanzia definitiva.

ART. 10 – RIDUZIONE DELLE GARANZIE

Ai sensi dell'art. 19 del Decreto Legislativo 31 dicembre 2024 n. 209 (modifiche all'art. 53 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36) "Alla garanzia provvisoria e definitiva non si



applicano le riduzioni previste dall'art. 106 comma 8 e gli aumenti previsti dall'art. 117 comma 2".

ART. 11 – POLIZZA SSICURATIVA

L'Amministrazione non assumerà alcuna responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero derivare alla Ditta aggiudicataria o ai suoi dipendenti nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato o per qualsiasi altra causa.

Saranno a carico dell'Appaltatore tutte le misure e adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto; ad esso competerà l'onere del ripristino o risarcimento dei danni.

L'Appaltatore assumerà la responsabilità dei danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa di danneggiamenti o distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione del Servizio.

L'appaltatore sarà pertanto obbligato a produrre, almeno 10 giorni prima della consegna del Servizio, una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione del servizio.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorrerà dalla data di consegna e cesserà alla data di emissione del certificato di verifica di conformità. Le stesse polizze dovranno inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e saranno efficaci, senza riserve, anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.

La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati dovrà coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, azioni di terzi o cause di forza maggiore e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. Tale polizza dovrà essere stipulata nella forma "Responsabilità Civile", dovrà prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto al lordo dell'IVA, e comunque non inferiore ad € 500.000,00, e dovrà:

- prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nelle aree oggetto del servizio, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell'Appaltatore, compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi;
- prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regola dell'arte, difetti e vizi dell'opera, in relazione all'integra garanzia a cui l'Impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d'appalto anche ai sensi dell'art. 1665 del codice civile.

La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi dovrà essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a € 500.000,00 e deve:

- a. prevedere la copertura dei danni che l'appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione



contro gli infortuni, nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'Impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell'Impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'appaltatore o della Stazione appaltante;

- b. prevedere la copertura dei danni biologici;
- c. prevedere specificatamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di direzione del contratto, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'Appaltatore, dovranno coprire senza alcuna riserva anche i danni causati dalle Imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'Appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 95 del Regolamento generale, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

ART. 12 – VARIAZIONE DEL SERVIZIO

Le modifiche del contratto in corso di esecuzione sono disciplinate dall'art. 120 del D.lgs. 36/2023, così come modificato dall'art. 42 del Decreto Legislativo 209 del 31/12/2024 (modifiche all'art. 120 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36).

L'Appaltatore non potrà, per nessun motivo, introdurre variazioni di sorta nell'esecuzione del servizio senza avere ricevuto l'ordine scritto dal Responsabile del procedimento (RUP) e/o dal Direttore per l'esecuzione del contratto (DEC); in caso contrario l'Appaltatore non potrà pretendere alcun aumento di prezzo o indennità per le variazioni effettuate ed anzi sarà tenuto ad eseguire, senza alcun compenso, le eventuali modifiche che il RUP e/o il DEC ritenesse opportuno ordinare, nonché a risarcire l'Amministrazione appaltante degli eventuali danni ad essa derivanti per le suddette variazioni. Fanno eccezione i casi di assoluta urgenza, nei quali l'Appaltatore dovrà sollecitamente prestarsi alle richieste anche verbali del RUP e/o del DEC.

Lo stesso dicasi per altre lavorazioni non a canone che in ogni caso dovranno sempre essere ordinate per iscritto dal RUP e/o dal DEC, con chiara indicazione delle tipologie di prestazione da eseguirsi, il riferimento all'articolo dell'elenco prezzi, nonché le tempistiche entro le quali completare le opere, i servizi o le forniture ordinate.

Le modifiche non previamente autorizzate non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il DEC lo giudichi opportuno, comporteranno la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del DEC medesimo.

In ogni caso l'esecutore avrà l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla Stazione Appaltante e che il DEC abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

ART. 13 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Si richiama l'art.122 del D.lgs. 36/2023.

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 121, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto di appalto senza limiti di tempo, se si verificano una o più delle seguenti



condizioni:

- a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120;
 - b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c), superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);
 - c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;
 - d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
2. Le stazioni appaltanti risolvono un contratto di appalto qualora nei confronti dell'appaltatore:
- a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro.
3. Il contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, se nominato, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14. All'esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore.
4. Qualora, al di fuori di quanto previsto dal comma 3, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, se nominato, gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.
5. In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti.
6. Nei casi di risoluzione del contratto di cui ai commi 1, lettere c) e d), 2, 3 e 4, le somme di cui al comma 5 sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, e in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento, se la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 124, comma 2, primo periodo.
7. L'allegato II.14 disciplina le attività demandate al direttore dei lavori e all'organo di

collaudo o di verifica di conformità in conseguenza della risoluzione del contratto.

8. Nei casi di risoluzione del contratto, l'appaltatore provvede al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. In alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, la stazione appaltante può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 106, pari all'1 per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

In ogni caso il presente appalto potrà in ogni momento essere revocato per sopravvenute esigenze di pubblico interesse, ed in tal caso il Comune corrisponderà un equo indennizzo da determinarsi tra le parti o, in caso di disaccordo, in via giudiziale.

La risoluzione del contratto verrà dichiarata dal Responsabile del procedimento mediante apposito provvedimento amministrativo.

Eventuali danni o spese derivanti alla Stazione Appaltante per causa dell'Appaltatore sono a carico di quest'ultimo. Nel caso di risoluzione, la Stazione Appaltante potrà valersi con uso gratuito di tutto il materiale di pertinenza dell'Appaltatore per la continuazione provvisoria del servizio. In tal caso la Stazione Appaltante, qualora il materiale sia in buone condizioni d'uso, ha facoltà di avvalersi del diritto di acquistarlo dall'Appaltatore; in tal caso il prezzo sarà fissato di comune accordo tra le parti, oppure demandato ad un collegio di esperti. In difetto il terzo perito sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Novara.

L'Amministrazione non è obbligata ad assumere il personale già alle dipendenze dell'Appaltatore.

La cauzione prestata dall'Appaltatore dichiarato decaduto verrà incamerata dalla Stazione Appaltante.

ART. 14 – DISDETTA E DICHIARAZIONE DI DECADENZA DEL CONTRATTO

Qualora l'affidatario del servizio intendesse disdire il contratto prima della scadenza dello stesso senza giustificato motivo o giusta causa, la stazione appaltante si riserva di trattenere, a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale e di addebitare le maggiori spese derivanti per l'assegnazione del servizio ad altra ditta, a titolo di risarcimento danni. In questo caso nulla è dovuto all'affidatario per gli investimenti messi in atto per l'attivazione del contratto.

La decadenza del contratto verrà dichiarata dal dirigente dell'Area Tecnica mediante apposito provvedimento amministrativo. Eventuali danni o spese derivanti alla stazione appaltante per colpa della ditta sono a carico di quest'ultima.

La stazione appaltante non è tenuta o obbligata ad assumere il personale già alle dipendenze dell'affidatario. La cauzione prestata dall'affidatario dichiarata decaduta verrà incamerata dalla stazione appaltante.

ART. 15 – VICENDE SOGGETTIVE DELL'ESECUTORE DEL CONTRATTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 120 del Codice, è fatto divieto al soggetto aggiudicatario di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 120 del Codice.

L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 120 del Codice.

Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Autorità.

È fatto, altresì, divieto al soggetto aggiudicatario di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati.

Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando il CIG.

In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Autorità al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

ART. 16 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti, anche in corso d'opera in ordine all'interpretazione, esecuzione, risoluzione del presente capitolato d'appalto in ordine ai rapporti da esso derivanti e che non si sia potuta risolvere per via amministrativa, sarà rimessa alla competenza del Foro di Novara.

ART. 17 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'affidatario del servizio assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) e s. m. ed i., di conseguenza è obbligato:

- a) ad utilizzare uno o più conti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente affidamento;
- b) a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi di tali conti nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione;
- c) ad utilizzare, per ogni movimento finanziario inerente il contratto, lo strumento del bonifico bancario o postale, indicando in ogni operazione registrata il codice CIG assegnato dalla stazione appaltante, salva la facoltà di utilizzare strumenti diversi nei casi espressamente esclusi dall'art. 3, comma 3, della Legge 136/2010;
- d) a prevedere nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interessate a servizi o forniture connessi con il presente affidamento, la clausola con la quale ciascuna di esse assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi;
- e) se ha notizia dell'inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei soggetti di cui alla precedente lettera d), a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con la controparte, informando contestualmente sia la stazione appaltante che la prefettura-ufficio territoriale del governo territorialmente competente;
- f) a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o



L'amministrazione concedente dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alle disposizioni in esame.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9.bis, della Legge 136/2010.

Ogni variazione deve essere tempestivamente comunicata alla stazione appaltante.

ART. 18 – RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO

Per tutti gli effetti del contratto, l'Appaltatore elegge il proprio domicilio legale in luogo espressamente indicato in offerta. Egli deve essere sempre in comunicazione diretta con il Responsabile: a tale effetto, deve stabilire sicuro recapito, provvisto di telefono e posta elettronica e darne immediata comunicazione al Responsabile.

Tutte le comunicazioni e intimazioni relative all'appalto dovranno essere fatte direttamente al domicilio eletto.

Le intimazioni degli atti giudiziari si eseguono tramite Ufficiale Giudiziario, le altre notificazioni possono eseguirsi in tutte le forme previste dalla legislazione vigente.

Ogni variazione del domicilio deve essere tempestivamente comunicata alla stazione appaltante.

ART. 19 – MODIFICHE DELLA RAGIONE SOCIALE

Le modifiche e le variazioni della denominazione e della ragione sociale dell'affidatario devono essere comunicate alla stazione appaltante entro 15 (quindici) giorni dall'avvenimento, corredate da copia dell'atto notarile con il quale la variazione è stata apportata, in particolare dall'atto notarile deve risultare che il soggetto subentra in tutti gli obblighi assunti dal precedente, in mancanza, il titolare o il legale rappresentante dell'impresa trasmettono apposita dichiarazione contenente quanto richiesto.

Fino a quando non si conclude la procedura di cui al comma precedente, la stazione appaltante continua a riconoscere il soggetto contraente, pertanto eventuali fatture pervenute con la nuova intestazione, nell'attesa, non saranno liquidate.

ART. 20 – FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE

Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento *ope legis* del presente contratto di appalto. Qualora l'Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'Autorità proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

In caso di fallimento dell'impresa mandataria, la Stazione Appaltante ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del raggruppamento o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel raggruppamento in dipendenza della causa predetta, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto.

In caso di fallimento dell'impresa mandante, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente.

Ai sensi dell'art. 124 del Codice la Stazione Appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell'esecuzione del contratto.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

ART. 21 – ACCETTAZIONE DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

A titolo di piena e incondizionata accettazione, il presente atto deve, a pena della improcedibilità all'affidamento dell'appalto, essere firmato in ogni sua pagina dal legale rappresentante dell'affidatario del servizio ed allegato al contratto.

– CAPO IV – TERMINI PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

ART. 22 – PERSONALE IN SERVIZIO

L'affidatario del servizio dovrà redigere un piano di lavoro giornaliero e settimanale, nel quale verrà specificato il programma di svolgimento degli interventi e consegnarlo agli uffici comunali entro 15 (quindici) giorni dalla data di inizio del servizio.

Detto programma dovrà essere redatto tenendo conto delle reali necessità delle aree nel momento in cui viene compilato e potrà essere modificato in base a indicazioni di priorità fornite dagli uffici comunali preposti.

In caso di mancato espletamento del servizio di rimozione dei rifiuti dalle aree verdi o della rimozione foglie al parco gatti per motivi di carattere meteorico, la stazione appaltante ha la facoltà di far eseguire servizi analoghi, tra i quali la rimozione manuale della neve o lo spargimento del sale presso proprietà comunali o suolo pubblico, per il numero di ore ivi non svolto senza che l'affidatario possa avanzare pretese di compensi aggiuntivi o indennizzi di qualsiasi natura.

La stazione appaltante ha, inoltre, la facoltà di esigere che un particolare servizio sia realizzato entro un termine perentorio, da comunicarsi con congruo anticipo, ovvero di determinare le modalità di svolgimento di un intervento qualora sussistano particolari esigenze.

L'affidatario del servizio è obbligato ad osservare questi nuovi ordini di servizio per l'espletamento dei quali non sarà corrisposto alcun compenso integrativo.

L'affidatario del servizio potrà prevedere l'inserimento di persone svantaggiate in carico ai servizi sociali.

Tessera di riconoscimento.

Come disposto normativa vigente in materia, i lavoratori delle imprese appaltatrici devono indossare una tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente:

- generalità del lavoratore, numero di matricola, mansione e fotografia;
- indicazione del datore di lavoro.

La mancata presenza del cartellino potrà comportare, nei casi di reiterata violazione, l'allontanamento del lavoratore e l'eventuale segnalazione dell'affidatario all'ASL competente.

Il personale adibito ai servizi ha l'obbligo di riservatezza in merito a quanto può venire a sua conoscenza durante l'espletamento dei servizi, con particolare riferimento alle informazioni relative al personale e all'organizzazione delle attività svolte dalla Stazione Appaltante.

Nello specifico l'aggiudicatario deve:

- mantenere la più assoluta riservatezza su informazioni ed altro materiale;
- non divulgare informazioni acquisite durante lo svolgimento delle attività;
- prendere i necessari provvedimenti nei confronti dei propri dipendenti a seguito di segnalazioni da parte della Stazione Appaltante.

I dipendenti dell'aggiudicatario, che prestano servizio nelle proprietà della Stazione Appaltante, sono obbligati a mantenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza ed agire, in ogni occasione, con diligenza professionale.

L'aggiudicatario deve perciò impiegare personale che osservi diligentemente le norme e le disposizioni della Stazione Appaltante impegnandosi a sostituire quegli operatori che diano motivo di fondata lamentela da parte della Stazione Appaltante.

Il soggetto aggiudicatario risponde civilmente e penalmente dei danni procurati a terzi, siano essi utenti che dipendenti della Stazione Appaltante, derivati da comportamenti imputabili a negligenza dei propri dipendenti.

È contrattualmente stabilito che la gestione delle squadre di lavoro e degli accessi alle aree oggetto del servizio sarà diretta responsabilità dell'affidatario attraverso il suo referente del servizio.

L'impiego di personale idoneo per numero, qualifica e capacità di servizio dovrà essere funzionale ai servizi oggetto del presente appalto, a seconda delle necessità e degli eventuali turni di servizio, affinché lo stesso risulti svolto in maniera efficiente e razionale.

Nel caso in cui l'appaltatore ritenga opportuno adibire nuovo personale, dovrà darne sempre comunicazione scritta con almeno 5 (cinque) giorni di anticipo all'Amministrazione Comunale.

Il Comune ha la facoltà di ordinare, per giustificati motivi, la sostituzione del personale addetto al servizio, senza che a tale scopo l'Amministrazione debba corrispondere indennizzi di alcun genere.

L'affidatario è sempre responsabile, sia verso il Committente sia verso terzi, dell'esecuzione di tutti i servizi assunti. Esso è pure responsabile dell'operato e del contegno dei suoi dipendenti e degli eventuali danni che dal personale o dai mezzi impiegati potessero derivare al Committente o a terzi.

L'affidatario è altresì responsabile della conservazione delle chiavi dei cancelli di ingresso dei parchi cittadini, di eventuali telecomandi di automazione, ecc., i quali - per nessun motivo - potranno essere utilizzate per uso personale, consegnate ad alcuna persona o duplicate, salvo particolari disposizioni della Stazione Appaltante.

L'affidatario dovrà rispondere per i suoi dipendenti che non osservassero modi seri o cortesi o fossero trascurati o assumessero un comportamento irrispettoso od usassero un linguaggio riprovevole. In caso contrario, l'Amministrazione potrà richiedere per comprovati motivi l'immediata sostituzione del personale suddetto che dovrà essere immediatamente sostituito e reintegrato con altro operatore senza che ciò possa costituire motivo di maggior onere.

L'Amministrazione potrà inoltre, in qualsiasi momento ed a sua discrezione, richiedere alla ditta il Certificato del Casellario Giudiziale dei dipendenti incaricati del servizio.

L'aggiudicatario si obbliga ad applicare nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge ed eventuali accordi integrativi di categoria della Provincia di Novara, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

In caso di violazione di tali obblighi, previa comunicazione all'appaltatore delle inadempienze denunciate all'Ispettorato del Lavoro, l'Amministrazione si riserva il diritto di operare una ritenuta a garanzia che sarà rimborsata solo quando l'Ispettorato citato avrà dichiarato che l'impresa sia stata posta in regola.

Sarà obbligo dell'appaltatore di adottare, nell'esecuzione del servizio, tutti i provvedimenti e cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operatori. Resta inteso che egli assumerà ogni responsabilità sia civile che penale nel caso di infortuni, sollevando la Stazione Appaltante.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti che riterrà opportuni sia direttamente che a mezzo degli ispettori del lavoro o degli uffici provinciali del lavoro, per assicurarsi che da parte dell'appaltatore siano osservate le prescrizioni sopraindicate.

I suddetti obblighi vincolano l'aggiudicatario indipendentemente dalla forma cooperativa, dalla struttura o dimensione della cooperativa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica, o sindacale.

Tutti gli operatori del soggetto aggiudicatario dovranno essere muniti di tesserino di riconoscimento, sempre indossato e preventivamente individuati mediante comunicazione formale di tutti i loro dati anagrafici fatta agli uffici comunali via PEC.

ART. 23 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

L'affidatario del servizio dovrà provvedere a realizzare le sue obbligazioni avvalendosi di un'organizzazione autonoma, provvedendo a sue spese a reperire il materiale necessario, nonché i macchinari e le attrezzature occorrenti.

Prima dell'inizio del servizio dovrà nominare un referente, dipendente della cooperativa, al quale la Stazione Appaltante dovrà rivolgersi, comunicando attraverso un numero di cellulare da depositare presso gli uffici comunali.

ART. 24 – CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI EFFETTUATE

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento, ad ogni forma di controllo ritenuta necessaria, idonea od opportuna in ordine al rigoroso rispetto da parte dell'affidatario degli obblighi derivanti dal presente capitolato e dal contratto.

Il controllo dell'espletamento del servizio spetta all'Area Tecnica – Servizio ambiente – della stazione appaltante, la quale lo esercita avvalendosi del proprio o altro personale disponendo sopralluoghi, verifiche, ecc. circa l'organizzazione del servizio, al fine di accertare l'osservanza di quanto previsto dal presente capitolato. L'affidatario sarà tenuta a fornire al funzionario responsabile tutta la collaborazione e tutti i chiarimenti necessari, oltre la relativa eventuale documentazione.

Per ogni suddetto sopralluogo svolto sarà compilata una check-list relativa ai luoghi oggetto del servizio. Qualora fosse rilevata la difformità o la mancanza di esecuzione del servizio, la stessa sarà tempestivamente segnalata attraverso l'invio di apposito report a cui l'affidatario dovrà adempiere dandone riscontro all'ufficio. È facoltà disporre la ripetizione o la correzione di prestazioni eseguite in modo non adeguato, senza che l'affidatario possa sollevare alcuna pretesa di compenso aggiuntivo.

ART. 25 – PENALI PER INADEMPIMENTO CONTRATTUALE

In caso di inadempienze ritenute anche lievi ed in relazione a qualunque obbligo derivante dal



presente atto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare penali, così come previsto dall'art. 126 comma 1 del D.lgs. 36/2023, in misura giornaliera compresa tra lo 0,5% e l'1,5% dell'ammontare netto contrattuale e non possono comunque superare il 10% di detto ammontare netto contrattuale.

L'applicazione della sanzione pecuniaria dovrà essere preceduta dalla formalità della contestazione degli addebiti da parte del dirigente dell'Area Tecnica, Servizio Ambiente, attraverso comunicazione all'affidatario del servizio inoltrata a mezzo PEC.

In caso di applicazione della predetta penale, l'importo relativo sarà detratto dall'importo delle fatture immediatamente successive alla rilevazione dell'inadempienza e/o mediante corrispondente incameramento sulla cauzione definitiva.

In caso di grave inadempimento, la stazione appaltante, in alternativa al diritto di risolvere il contratto, si riserva la facoltà di applicare una sanzione pari al doppio dei valori sopra fissati, seguendo la stessa procedura di contestazione dell'addebito.

La stazione appaltante si riserva altresì di far eseguire da altra ditta il servizio nel caso in cui lo stesso non venga eseguito dall'affidatario ovvero sia da essa trascurato, ponendo le relative spese interamente a carico dell'affidatario del servizio.

ART. 26 – ATTIVITÀ CONNESSE AD OGNI TIPOLOGIA DI INTERVENTO

L'affidatario del servizio, ogni qualvolta debba procedere alla realizzazione degli interventi oggetto del presente appalto, deve obbligatoriamente ottemperare alle disposizioni indicate nel presente articolo:

- quando si proceda alla pulizia delle aree comunali di cui all'art. 1) sarà sempre necessario provvedere alla attenta raccolta di tutti i rifiuti che si dovessero trovare sulle aree inerbite e sui vialetti dei parchi;
- qualora, durante la pulizia periodica delle aree di proprietà comunale elencate, si dovesse ritrovare materiale potenzialmente infetto o generici rifiuti urbani pericolosi (siringhe, etc.) il personale addetto al servizio di pulizia dovrà immediatamente provvedere a segnalarne la presenza agli uffici del Medio Novarese Ambiente di Borgomanero (telefono 0322 21.10.15), dando precisa indicazione del luogo ove è situato il rifiuto ed eventualmente rimuovendolo temporaneamente con opportune pinze e con le dovute precauzioni e attendendo che l'operatore addetto indichi quando sarà asportato definitivamente. In nessun caso tale rifiuto dovrà essere smaltito con altri di diversa tipologia.

ART. 27 – MODALITÀ DI ESECUZIONE PRESTAZIONI, MEZZI UTILIZZATI

Nell'espletamento del servizio in oggetto del presente appalto, l'affidatario è tenuto a rispettare analiticamente e senza deroga alcuna, sia in prima persona che per il tramite dei suoi collaboratori, le seguenti disposizioni:

- le prestazioni vanno realizzate ricorrendo all'impiego di idonee attrezzature, in perfetto stato d'uso e pienamente rispondenti ai canoni di sicurezza richiesti dalla vigente normativa;
- gli addetti devono utilizzare tutte le misure di salvaguardia dell'incolumità personale fisica.

Eventuali attrezzature date in comodato d'uso da parte della stazione appaltante saranno consegnate in carico all'affidatario del servizio, il quale se ne assume la responsabilità della custodia e della manutenzione.

Gli addetti dovranno usare, durante le operazioni di pulizia delle aree verdi ed in particolare dei parchi cittadini, tutti gli accorgimenti necessari per evitare di sollevare polvere e arrecare disagi agli utenti.

ART. 28 – SMALTIMENTO DEI RIFIUTI E FRAZIONE VERDE

I rifiuti che saranno raccolti durante l'attività di pulizia delle aree cittadine oggetto del presente servizio dovranno contestualmente essere differenziati per tipologia per quanto possibile; i rifiuti così raccolti dovranno essere conferiti in sacchi che andranno giornalmente conferiti negli appositi cassonetti posizionati al parco Marazza (dietro i servizi igienici di viale don Minzoni) ed al parco della Resistenza (adiacente alla Villa Zanetta) o direttamente in discarica autorizzata. Gli operatori dovranno essere dotati di carrello porta-bidoni o sacchi (uno per ogni frazione di rifiuto: carta, plastica, vetro, lattine ed indistinto).

– CAPO V – OBBLIGHI E DISPOSIZIONI

ART. 29 – OSSERVANZA DI NORME E REGOLAMENTI

Nell'esecuzione del servizio che forma oggetto del presente appalto, l'affidatario si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro a loro riferito e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore nella località in cui si svolge il servizio anzidetto.

I suddetti obblighi vincolano l'affidatario anche se lo stesso non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse indipendentemente dalla natura industriale o artigiana della struttura e dimensioni della ditta stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'affidatario del servizio è responsabile in rapporto alla stazione appaltante della osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Rimane a carico dell'affidatario, e di sua esclusiva spettanza, l'attuazione delle misure di sicurezza previste dal D.lgs. 09 aprile 2008 n. 81 - "Testo Unico in materia di Sicurezza" - e successive modifiche ed integrazioni, ivi compreso il controllo sulla osservanza da parte dei mezzi di protezione messi a loro disposizione. A tal fine l'affidatario dovrà presentare, prima dell'inizio del servizio, il piano operativo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, di cui all'art. 33 del presente capitolato d'appalto.

L'affidatario del servizio sarà altresì:

- tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti e capitolati, in quanto applicabili, ed in genere di tutte le prescrizioni che siano o saranno emanate dai pubblici poteri in qualunque forma, indipendentemente dalle disposizioni del presente capitolato d'appalto;
- responsabile del controllo del personale inviato presso le proprietà comunali; il personale incaricato dovrà essere provvisto, al momento di inizio del servizio, di tutto il materiale necessario all'espletamento del servizio.

L'affidatario, inoltre, dovrà presentare – prima dell'inizio del servizio – l'elenco nominativo del personale che intende inviare per lo svolgimento del servizio. Lo stesso prenderà gli opportuni provvedimenti per far fronte alle sostituzioni per assenza dovuta ad impedimento o ferie, fornendo all'Amministrazione Comunale le indicazioni necessarie.

Al fine di garantire uniformità e continuità del servizio l'affidatario si impegna a fornire sempre lo stesso personale; eventuali rotazioni o sostituzioni dovranno essere sempre comunicate per iscritto all'Amministrazione entro 24 (ventiquattro) ore, motivandone le cause.

Resta espressamente escluso a qualsivoglia titolo ogni rapporto di dipendenza fra la stazione

appaltante e gli operatori che resta, a tutti gli effetti, in capo all'affidatario del servizio il quale assume, nei confronti della stazione appaltante, l'esclusiva veste di affidataria del servizio. Gli operatori impiegati, pertanto, risponderanno del loro operato all'affidatario, il quale è ritenuto l'unico responsabile delle obbligazioni assunte con il contratto.

I danni riconosciuti, elusivamente cagionati a cose o a persone dall'imprudenza o dalla negligenza nell'eseguire il servizio da parte dell'affidatario dell'appalto, saranno a totale carico dello stesso, il quale dovrà integralmente risarcirli.

Tali danni verranno segnalati alla ditta mediante relazione scritta del responsabile del servizio

ART. 30 – OBBLIGHI A CARICO DELL’AFFIDATARIO DEL SERVIZIO

L'affidatario del servizio è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi:

1. deve garantire nel modo più efficace ed efficiente possibile la sicurezza e la realizzazione del servizio;
2. deve adottare tutte le misure necessarie volte alla tutela dei lavoratori e precisamente deve adottare tutte le opportune precauzioni necessarie per garantire la vita e l'incolumità dei lavoratori, nonché per evitare danni alle proprietà pubbliche e private. Egli è obbligato ad applicare il D.lgs. 81/2008 e s. m. ed i., nelle parti riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. La stazione appaltante è peraltro sollevata da ogni responsabilità in caso di infortuni sul lavoro che accadano durante l'esecuzione del servizio;
3. deve garantire la piena ed efficace idoneità degli strumenti di lavoro da esso utilizzati ed a tal fine dovrà provvedere a proprio carico a tutte le operazioni necessarie volte non solo all'accertamento della loro idoneità ma anche alla loro conservazione.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali saranno a carico dell'Appaltatore, il quale ne è il solo responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del pagamento o l'onere a carico del Comune od in solido con il Comune, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo e di ogni indennizzo.

ART. 31 – ONERI A CARICO DELL’AFFIDATARIO DEL SERVIZIO

Saranno a carico dell'affidatario gli oneri di seguito indicati:

- le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche ed amministrative occorrenti all'esecuzione del servizio o direttamente collegate;
- le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (eventuale occupazione temporanea di suolo pubblico, etc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione ed all'esecuzione del servizio;
- le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del servizio, le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente, gravino sul servizio stesso.

Gli importi comprendono tutte le spese, mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie, indennità di deposito, mezzi d'opera provvisori nessuno escluso, trasporti e scarichi di ascesa e discesa, manodopera, raccolta, trasporto e conferimento giornaliero del materiale di risulta in discarica autorizzata, con oneri a carico dell'aggiudicatario e quanto occorre per dare il servizio compiuto a perfetta regola d'arte. Nei prezzi è compreso ogni compenso per tutti gli oneri che l'appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detto o

richiamati nei vari articoli del presente capitolato.

Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (IVA); l'IVA è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato si intendono IVA esclusa.

– CAPO VI – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

ART. 32 – SICUREZZA E TUTELA DEI LAVORATORI

Gli operatori dovranno necessariamente avere in dotazione tutte le attrezzature antinfortunistiche necessarie per il servizio richiesto.

L'affidatario del servizio dovrà utilizzare macchine e attrezzature, necessarie per lo svolgimento delle attività, che siano conformi alle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro.

Gli operatori sono obbligati ad usare tutti i mezzi di protezione della persona sotto l'esclusiva responsabilità dell'affidatario del servizio. A riguardo l'affidatario del servizio conferma di avere piena conoscenza di tutte le norme contenute nel D.L.gs 81/2008, nonché dei rischi specifici del proprio lavoro.

Qualora dovesse verificarsi un infortunio, la responsabilità dell'accaduto sarà interamente ed esclusivamente a carico dell'affidatario del servizio.

ART. 33 – NORME DI SICUREZZA GENERALI

I singoli interventi devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene e nel rispetto di quanto stabilito dal presente capitolato per il servizio in appalto fornito all'affidatario dalla stazione appaltante.

L'affidatario del servizio:

- è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione dei luoghi di intervento;
- predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate;
- non può iniziare o continuare il servizio qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo. La presenza di particolari esigenze di carattere igienico-sanitarie derivanti dall'attività specifica della stazione appaltante, può comportare speciali procedure e precauzioni vigenti sia continuativamente che transitoriamente cui l'affidatario deve inderogabilmente attenersi e disporre affinché siano rispettate da chiunque abbia accesso al cantiere, senza per questo poter richiedere alcun compenso aggiuntivo. Tali necessità possono anche imporre particolari accorgimenti per l'esecuzione del servizio e particolari sequenze di realizzazione dello stesso;
- ha facoltà di chiedere prescrizioni scritte riguardo le procedure. Nel casi in cui le prescrizioni richieste non venissero applicate, la stazione appaltante considererà il mancato rispetto di tali norme grave negligenza, contravvenzione ai patti e grave irregolarità nell'esecuzione degli interventi.

ART. 34 – PIANI PER LA SICUREZZA

I contenuti del D.lgs. 81/2008 e s. m. ed i. sono integralmente recepiti nel presente capitolato d'appalto.

Gli oneri relativi alla sicurezza riguardano le fasi esecutive individuate dall'analisi dei rischi

come significative per situazioni di particolare pericolo o le operazioni di diversa tipologia esecutiva, da realizzarsi in modo complementare, che precludono attività di sorveglianza o che, per i dispositivi e per gli accorgimenti occorrenti di sicurezza, rallentano l'andamento dell'esecuzione dei singoli interventi.

L'appaltatore, entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione del servizio, deve consegnare alla Stazione Appaltante il POS (Piano Operativo Sicurezza) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del Piano Sostitutivo di Sicurezza. I contenuti minimi del Piano Operativo di Sicurezza sono quelli previsti dal sopracitato D.L.gs 81/08 e s. m. ed i.

Il POS fa parte integrante del contratto di appalto, per cui gravi o ripetute violazioni dello stesso da parte dell'appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Il Piano è messo a disposizione delle Autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il Piano presentato dall'appaltatore.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto è responsabile del rispetto del Piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione degli interventi.

L'affidatario ha l'obbligo di osservare e fare osservare al proprio personale gli obblighi in materia di sicurezza, secondo le disposizioni vigenti in materia.

Tutti gli eventuali oneri aggiuntivi rispetto all'importo contrattuale, pertinenti alla sicurezza fisica dei lavoratori addetti al servizio, sono a carico dell'appaltatore.

Si precisa che, qualora vi sia un subappalto rientrando nei disposti del D.L.gs 81/08 e s. m. ed i. per cui viene richiesto il Piano di Sicurezza, il subappaltatore potrà iniziare i lavori solo dopo la redazione del Piano di Sicurezza e dopo l'approvazione dei POS da parte dell'Amministrazione.

ART. 35 – ASSOLVIMENTO COMPITI RELATIVI ALLA SICUREZZA

Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 97.

Ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale le imprese, le imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l'esecuzione dell'opera appaltata, dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno:

- a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
- b) documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1[^], lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del Decreto Legislativo n. 81;
- c) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007;
- d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'articolo 14 del Decreto Legislativo.

Richiami all'Allegato XVII, punto 1:

- ALL. XVII, punto 3

I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:

- a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
- b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente Decreto Legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali;
- c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;
- d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal presente Decreto Legislativo;
- e) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007.

In caso di subappalto il datore di lavoro dell'impresa affidataria verifica l'idoneità tecnico professionale dei subappaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1 e dei lavoratori autonomi con gli stessi criteri di cui al precedente punto.

– CAPO VII – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 36 – CODICE DI COMPORTAMENTO

L'Appaltatore si assume, a pena di nullità assoluta del presente contratto, l'obbligo del rispetto dell'art. 2 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Borgomanero che integra il Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, i cui contenuti restano autonome norme imperative.

Gli obblighi di condotta ivi previsti sono estesi, per quanto compatibili, a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione.

Inoltre l'aggiudicataria si assume, a pena di nullità assoluta del presente contratto, l'obbligo del rispetto delle misure contenute nel "Piano triennale di prevenzione della Corruzione" e nel "Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità" del Comune di Borgomanero.

ART. 37 – CLAUSOLA FINALE

Il presente capitolato d'appalto, unitamente alla lettera d'invito, al contratto ed alla determina di aggiudicazione, costituisce integrale manifestazione di volontà negoziale delle parti. La stipula del contratto per il servizio di cui al presente appalto si intende effettuata, per mezzo di sottoscrizione dei documenti sopra riportati, a seguito della lettera di comunicazione di affidamento inviata dalla stazione appaltante all'affidatario del servizio.

L'Affidatario ha preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, e dichiara quindi di approvarle singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, conviene che qualunque modifica del presente capitolato non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto e che l'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole non comporta l'invalidità o l'inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Con il presente capitolato si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti, in conseguenza, esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e, pertanto, sopravvivrà a detti accordi continuando, con essi, a regolare la

materia tra le parti.